

VERBALE DI ACCORDO
applicato ai dipendenti del Settore Gioco della
Casinò di Venezia Gioco S.p.A.

Il giorno 3 novembre 2025, presso la sede della Casinò di Venezia Gioco S.p.A. sita in Via Paliaga n° 8 Ca' Noghera, Venezia, si sono incontrate:

- la Società Casinò di Venezia Gioco S.p.A., con sede legale a Venezia, Cannaregio n. 2040, P.IVA 04134520271, in persona del Direttore Generale, Dott. Alessandro Cattarossi;
- Le OO.SS:
 - la SLC – CGIL rappresentata dal Sig. Alessandro Croci
 - la FISASCAT – CISL rappresentata dalla Sig.ra Sabrina Zanetti
 - la UILCOM - UIL rappresentata dal Sig. Nicola Ligi
 - la SNALC - CISAL rappresentata dal Sig. Roger Bars
 - la RLC rappresentata dal Sig. Augusto Biolzi

(di seguito “Le Parti”)

Premesso che

- in data 17 giugno 2024 le Parti hanno sottoscritto l’Accordo di rinnovo del Contratto Aziendale di Lavoro (di seguito anche C.A.L.) per gli anni 2024-2026;
- con medesimo accordo, le Parti, alla lettera G) Nuovo Art. 45 si sono reciprocamente date atto che il C.A.L., in ordine al PdR di cui alla lettera E) Nuovo Art. 43 e al Premio “30%” di cui alla lettera I), risulta conforme a quanto previsto dall’art. 51 del D. Lgs 81/2015 in relazione ai benefici fiscali applicabili al raggiungimento congiunto degli obiettivi incrementali di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione definiti annualmente in un apposito protocollo tecnico di valutazione;
- in ragione di ciò, le Parti intendono addivenire ad un accordo ispirato ad un sempre maggiore coinvolgimento dei lavoratori nel miglioramento continuo dell’Azienda, secondo incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, facendoli partecipare ai benefici economici derivanti dal miglioramento dei risultati aziendali, anche attraverso interventi volti a ridurre l’onere fiscale e contributivo sul lavoro;
- le Parti, pertanto, si sono impegnate a prevedere la possibilità per il lavoratore di poter usufruire, in presenza dei relativi presupposti reddituali soggettivi, su base volontaria, in sostituzione del premio di risultato in denaro, di prestazioni e servizi facenti parte del Welfare aziendale in base alla normativa vigente.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo, si conviene quanto segue.

Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 2026, è riconosciuta la possibilità per i lavoratori di convertire, entro il limite di importo complessivo annuo di 3.000,00 Euro lordi (o all’eventuale diverso limite definito dalle normative vigenti) il premio di risultato di cui all’Accordo di rinnovo per il C.A.L. del 17 giugno 2024, alla lettera E) Nuovo Art. 43 in contributi a favore del fondo di previdenza complementare scelto dal lavoratore in forma collettiva, individuato aziendalmente e gestito, quindi, per il tramite del Datore di Lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 1, c. 182 e ss, L. n. 208/2015 e dalle norme vigenti in materia. Tali somme, pertanto, risulteranno esenti sia ai fini fiscali che contributivi entro i limiti e nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Art. 2

La facoltà individuale di cui all’Art. 1 che precede, ai sensi del comma 186 dell’Art.1 della L. n. 208/2015, è attribuita ai dipendenti titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione

delle somme di cui alla lettera E) Nuovo Art. 43 del C.A.L., a Euro 80.000,00 (o all'eventuale diverso limite definito dalle normative vigenti).

Art. 3

I lavoratori interessati alla conversione del PdR - in pagamento a decorrere dal 1° gennaio 2026 - in contributi a favore del fondo di previdenza complementare, dovranno esercitare tale scelta nel periodo dal 4 novembre 2025 al 31 dicembre 2025, utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dall'Azienda, una cui copia costituisce parte integrante del presente accordo. In ipotesi in cui il lavoratore intenda successivamente modificare l'opzione esercitata, dovrà darne ufficiale comunicazione all'Azienda, la quale ripristinerà l'erogazione del PdR esclusivamente in forma monetaria.

Art. 4

Il presente accordo sarà depositato telematicamente presso la Direzione Territoriale del Lavoro entro il termine di 30 giorni dalla sua sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità, al fine di poter beneficiare delle disposizioni in tema di misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali, nonché per lo sviluppo del welfare aziendale, già previste dall'Art.1, commi da 182 a 190 della L. 208/2015, così come modificate dalle leggi seguenti.

Art. 5

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente verbale di accordo, ai rapporti di lavoro del Settore Gioco della Casinò di Venezia Gioco S.p.A. saranno applicate le disposizioni di cui al C.A.L. rinnovato in data 17/06/2024.

Letto confermato e sottoscritto.

Per la Casinò di Venezia Gioco S.p.A.

Il Direttore Generale Dott. Alessandro Cattarossi

Per le OO.SS:

la SLC – CGIL rappresentata dal Sig. Alessandro Croci

la FISASCAT – CISL rappresentata dalla Sig.ra Sabrina Zanetti

la UILCOM - UIL rappresentata dal Sig. Nicola Ligi

la SNALC - CISAL rappresentata dal Sig. Roger Bars

la RLC rappresentata dal Sig. Augusto Biolzi

Modulo per la richiesta di conversione del Premio di Risultato in contributi a favore del fondo di previdenza complementare in forma collettiva (art. 1, comma 184-bis, lettera a), Legge n. 208/2015 e ss.mm.)

Io sottoscritto/a _____ nato/a il _____
C.F. _____ in qualità di
dipendente della Casinò di Venezia Gioco S.p.A. Settore Gioco, secondo le
disposizioni previste dall'Accordo Collettivo Aziendale sottoscritto in data
_____ sulla facoltà per i lavoratori di convertire i Premi di Risultato
erogati a decorrere dal 1° gennaio 2026, di cui al Nuovo Art. 43 lettera E) dell'Accordo
di rinnovo per il C.A.L. del 17 giugno 2024, in contributi a favore del fondo di
previdenza complementare scelto dal lavoratore in forma collettiva e individuato
contrattualmente

CHIEDO

che i Premi di Risultato erogati a decorrere dal 1° gennaio 2026 vengano convertiti integralmente, per il limite massimo di Euro 3.000,00 annui, o all'eventuale diverso limite definito dalle normative vigenti in materia, in contributi a favore del fondo di previdenza complementare da me scelto.

Data _____

Firma _____

L'applicazione della facoltà di cui alla presente disposizione è attribuita ai dipendenti titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui alla lettera E) Nuovo Art. 43 del C.A.L., a Euro 80.000,00 (o all'eventuale diverso limite definito dalle normative vigenti in materia).

L'Azienda provvederà annualmente alle specifiche verifiche.